

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 09/12/2025

FATTO

La parte ricorrente ha adito questo Arbitro al fine di chiedere che le venga riconosciuto il rimborso degli oneri sull'estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto della pensione.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 28.05.2025, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le seguenti richieste:

1) Equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB: Parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo di € 1.152,52.

2) Spese legali. Parte ricorrente chiede il rimborso di € 200,00, a titolo di spese sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue:

Eccezioni di merito:

- evidenzia che il contratto riporta in modo chiaro le condizioni contrattuali e indica in modo dettagliato i costi connessi e le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto;
- con riguardo alle commissioni in favore della resistente, rileva che "l'art. 13 delle Condizioni generali di contratto prevede che l'importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata venga calcolato pro quota secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento";
- in relazione alle commissioni di distribuzione, rileva che si tratta di costi non ripetibili, in quanto "costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali

non rientranti nella definizione di costo totale del credito”; richiama una sentenza del 6 ottobre 2023 del Tribunale di Castrovillari, la sentenza n. 213 del 14.03.2023 del Giudice di Pace di Modena, nonché un’ordinanza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore;

- in ordine alla richiesta di rimborso delle spese legali precisa che le Disposizioni ABF non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo.

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento a gennaio 2025, in corrispondenza della rata n. 49, sulla base del conteggio estintivo presentato dall’intermediario.

Il contratto è stato stipulato in data 05.11.2020. Il tan è pari al 4,10%.

Nel contratto sono specificati gli oneri, con relativa descrizione delle attività, e comprende la pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata.

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall’art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l’orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell’art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 9052 del 05.04.2021 del Collegio di Roma che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, in conformità all’orientamento condiviso dai Collegi, ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni a favore dell’intermediario finanziatore. Ha invece ritenuto up front le commissioni di distribuzione. Pertanto i conteggi vanno riconosciuti come di seguito.

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	4.10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59.17%
- in proporzione alla quota interessi	37.11%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	▼					
	commissione int. fin. ...	€ 2,273.87	€ 1,345.37	€ 843.91	€ 843.92	€ 0.00
	commissioni distribuzione (up front)	€ 1,100.40	€ 651.07	€ 408.39		€ 408.39
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					
tot rimborsi ancora dovuti						€ 408.39
interessi legali						1

Il risultato non coincide con quanto domandato dal ricorrente (euro 1.152,52), che chiede la restituzione di tutti gli importi secondo il criterio pro rata temporis.

Si precisa che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Non si riconoscono le spese legali stante la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 408,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE